

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1607/87 della Commissione, del 10 giugno 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1608/87 della Commissione, del 10 giugno 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- * Regolamento (CEE) n. 1609/87 della Commissione, del 9 giugno 1987, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili 5
- * Regolamento (CEE) n. 1610/87 della Commissione, del 9 giugno 1987, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli indumenti esterni per uomo e per ragazzo della categoria di prodotti n. 16 (codice 40.0160), originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio 8
- * Regolamento (CEE) n. 1611/87 della Commissione, del 9 giugno 1987, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di fibre tessili sintetiche in fiocco della categoria di prodotti n. 22 (codice 40.0220), originari del Messico beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio 9
- * Regolamento (CEE) n. 1612/87 della Commissione, del 9 giugno 1987, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle fibre tessili sintetiche (in fiocco), della categoria di prodotti n. 124 (codice 42.1240), originari del Messico beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio 10
- Regolamento (CEE) n. 1613/87 della Commissione, del 9 giugno 1987, relativo all'apertura di una nuova procedura per una fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale (PAM) a titolo di aiuto alimentare 11
- Regolamento (CEE) n. 1614/87 della Commissione, del 9 giugno 1987, relativo a varie forniture di cereali alla Somalia a titolo di aiuto alimentare 13

* Regolamento (CEE) n. 1615/87 della Commissione, del 10 giugno 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 158/67/CEE relativo alla determinazione dei coefficienti di equivalenza fra le varie qualità di cereali	17
* Regolamento (CEE) n. 1616/87 della Commissione, del 10 giugno 1987, recante diciannovesima modifica del regolamento (CEE) n. 610/77 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità	22
* Regolamento (CEE) n. 1617/87 della Commissione, del 10 giugno 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva	24
Regolamento (CEE) n. 1618/87 della Commissione, del 10 giugno 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1539/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di melanzane originarie della Spagna (eccetto le isole Canarie)	25
Regolamento (CEE) n. 1619/87 della Commissione, del 10 giugno 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1571/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)	26
Regolamento (CEE) n. 1620/87 della Commissione, del 10 giugno 1987, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari del Mozambico	27
Regolamento (CEE) n. 1621/87 della Commissione, del 10 giugno 1987, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	29
* Regolamento (CEE) n. 1622/87 della Commissione, del 10 giugno 1987, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1410/87 recante modifica del regolamento (CEE) n. 854/86 in ordine a talune modalità di applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio	30

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1576/87 della Commissione, del 4 giugno 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala (GU n. L 145 del 5.6.1987)	31
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1607/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 910/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 135/87 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 giugno 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 135/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 88 del 31. 3. 1987, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 giugno 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	19,24	201,06
10.01 B II	Frumento duro	55,79	254,36 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	47,79	176,16 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	46,08	196,09
10.04	Avena	103,68	154,97
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	7,41	179,46 ⁽³⁾ ⁽³⁾ ⁽⁸⁾
10.07 A	Grano saraceno	46,08	138,59
10.07 B	Miglio	46,08	148,50 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	32,13	187,86 ⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾
10.07 D I	Triticale	(7)	(7)
10.07 D II	Altri cereali	46,08	55,60 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	42,63	297,63
11.01 B	Farine di segala	82,60	262,61
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	100,31	408,09
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	43,08	318,48

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1608/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1987

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 910/87⁽⁴⁾; in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 giugno 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
 (2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
 (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
 (4) GU n. L 88 del 31. 3. 1987, pag. 42.
 (5) GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 giugno 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1609/87 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 1987****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3502/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono

stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 9.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£ Irl	Lit	Fl	£
1.10	07.01-13 } 07.01-15 }	07.01 A II	Patate di primizia	29,85	1283	232,96	61,90	206,99	4632	23,12	44844	69,76	20,93
1.12	ex 07.01-21 } ex 07.01-22 }	ex 07.01 B I	Broccoli	161,06	6923	1256,82	333,94	1116,69	24990	124,74	241926	376,38	112,91
1.14	07.01-23	07.01 B II	Cavoli bianchi e cavoli rossi	41,22	1772	322,69	85,59	285,00	6316	32,06	61054	96,57	29,13
1.16	ex 07.01-27	ex 07.01 B III	Cavoli cinesi	39,14	1682	305,49	81,17	271,43	6074	30,32	58805	91,48	27,44
1.20	07.01-31 } 07.01-33 }	07.01 D I	Lattughe a cappuccio	72,44	3113	565,27	150,19	502,25	11240	56,10	108811	169,28	50,78
1.22	ex 07.01-36	ex 07.01 D II	Indivie	40,67	1748	318,40	84,46	281,22	6232	31,63	60243	95,28	28,74
1.28	07.01-41 } 07.01-43 }	07.01 F I	Piselli	250,77	10779	1956,85	519,95	1738,67	38910	194,23	376676	586,02	175,80
1.30	07.01-45 } 07.01-47 }	07.01 F II	Fagioli delle varietà « Phaseolus »	120,85	5195	943,06	250,58	837,92	18752	93,60	181532	282,42	84,72
1.32	ex 07.01-49	ex 07.01 F III	Fave	28,32	1220	221,09	58,81	196,63	4381	21,99	42649	66,32	19,62
1.40	ex 07.01-54	ex 07.01 G II	Carote	26,63	1144	207,82	55,22	184,65	4132	20,62	40004	62,23	18,67
1.50	ex 07.01-59	ex 07.01 G IV	Ravanelli	74,15	3195	578,86	153,99	514,81	11470	57,58	111664	173,65	51,37
1.60	ex 07.01-63	ex 07.01 H	Cipolle, diverse dalle cipolle selvatiche e dalle barbatelle mangerecce	34,05	1463	265,73	70,60	236,10	5283	26,37	51151	79,58	23,87
1.70	07.01-67	ex 07.01 H	Agli	168,21	7230	1312,61	348,77	1166,26	26100	130,28	252666	393,09	117,92
1.74	ex 07.01-68	ex 07.01 IJ	Porri	30,12	1297	235,77	62,60	208,56	4628	23,41	44668	70,60	21,14
1.80		07.01 K	Asparagi :										
1.80.1	ex 07.01-71		— verdi	295,74	12712	2307,75	613,18	2050,44	45887	229,05	444220	691,10	207,32
1.80.2	ex 07.01-71		— altri	191,20	8219	1492,01	396,44	1325,66	29667	148,09	287199	446,81	134,04
1.90	07.01-73	07.01 L	Carciofi	135,44	5837	1057,28	281,25	940,29	20950	105,18	203951	317,17	93,82
1.100	07.01-75 } 07.01-77 }	07.01 M	Pomodori	65,07	2797	507,80	134,92	451,19	10097	50,40	97748	152,07	45,62
1.110	07.01-81 } 07.01-82 }	07.01 P I	Cetrioli	51,66	2221	403,18	107,12	358,23	8017	40,01	77609	120,74	36,22
1.112	07.01-85	07.01 Q II	Funghi galletti o gallinacci	980,32	41938	7660,46	2022,11	6757,62	146689	760,37	1437668	2279,32	724,02
1.118	07.01-91	07.01 R	Finocchi	31,34	1350	245,33	65,13	217,02	4816	24,36	46478	73,46	21,99
1.120	07.01-93	07.01 S	Pimenti dolci o peperoni	62,84	2701	490,40	130,30	435,72	9751	48,67	94397	146,86	44,05
1.130	07.01-97	07.01 T II	Melanzane	77,76	3342	606,81	161,23	539,15	12065	60,22	116805	181,72	54,51
1.140	07.01-96	07.01 T I	Zucchine	45,33	1948	353,73	93,98	314,29	7033	35,11	68090	105,93	31,77
1.150	ex 07.01-99	ex 07.01 T III	Sedani da erbucce e sedani a coste	62,54	2688	488,07	129,68	433,65	9704	48,44	93950	146,16	43,84
1.160	ex 07.06-90	ex 07.06 B	Patate dolci, fresche e non tagliate in pezzi	74,60	3185	582,47	153,85	512,38	11235	57,94	109532	173,25	55,53
2.10	08.01-31	ex 08.01 B	Banane, fresche	52,09	2239	406,48	108,00	361,16	8082	40,34	78244	121,72	36,51
2.20	ex 08.01-50	ex 08.01 C	Ananassi, freschi	40,95	1760	319,56	84,91	283,93	6354	31,71	61512	95,69	28,70
2.30	ex 08.01-60	ex 08.01 D	Avocadi, freschi	83,18	3575	649,08	172,46	576,71	12906	64,42	124941	194,38	58,31
2.40	ex 08.01-99	ex 08.01 H	Manghi e guaiave, freschi	134,51	5782	1049,69	278,91	932,65	20872	104,18	202056	314,35	94,30
2.50		08.02 A I	Arance dolci, fresche :										
2.50.1	08.02-02 } 08.02-06 } 08.02-12 } 08.02-16 }		— sanguigne e semi-sanguigne	95,60	4112	746,74	198,46	664,05	14837	74,12	143693	223,54	66,52

Rubrica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£ Irl	Lit	Fl	£
2.50.2	08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17		— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	51,36	2208	400,85	106,50	356,16	7970	39,78	77160	120,04	36,01
2.50.3	08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19		— altre	30,59	1315	238,75	63,43	212,13	4747	23,69	45957	71,49	21,44
2.60		ex 08.02 B	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi, freschi:										
2.60.1	08.02-29	ex 08.02 B II	— Monreal e satsuma	83,01	3568	647,80	172,12	575,57	12880	64,29	124695	193,99	58,19
2.60.2	08.02-31	ex 08.02 B II	— Mandarini e wilkings	40,78	1756	319,17	84,74	282,34	6265	31,70	60468	95,57	28,61
2.60.3	08.02-28	08.02 B I	— Clementine	54,22	2330	423,14	112,43	375,96	8413	41,99	81451	126,71	38,01
2.60.4	08.02-34 08.02-37	ex 08.02 B II	— Tangerini e altri	42,78	1839	333,88	88,71	296,66	6639	33,14	64270	99,99	29,99
2.70	ex 08.02-50	ex 08.02 C	Limoni, freschi	38,07	1636	297,12	78,94	263,99	5908	29,49	57193	88,97	26,69
2.80		ex 08.02 D	Pompelmi e pomeli o «grape-fruits», freschi:										
2.80.1	ex 08.02-70		— bianchi	35,70	1534	278,61	74,02	247,54	5539	27,65	53630	83,43	25,03
2.80.2	ex 08.02-70		— rosei	63,14	2714	492,75	130,92	437,81	9797	48,90	94850	147,56	44,26
2.81	ex 08.02-90	ex 08.02 E	Lime e limette	159,97	6876	1248,30	331,68	1109,12	24821	123,90	240286	373,83	112,14
2.90	08.04-11 08.04-19 08.04-23	08.04 A I	Uve da tavola	160,64	6905	1253,59	333,08	1113,82	24926	124,42	241304	375,41	112,62
2.95	08.05-50	08.05 C	Castagne e marroni	101,92	4360	796,49	210,24	702,62	15251	79,05	149480	236,99	75,27
2.100	08.06-13 08.06-15 08.06-17	08.06 A II	Mele	60,56	2603	472,60	125,57	419,91	9397	46,90	90971	141,53	42,45
2.110	08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38	08.06 B II	Pere	67,05	2882	523,25	139,03	464,91	10404	51,93	100720	156,69	47,00
2.120	08.07-10	08.07 A	Albicocche	76,66	3295	598,22	158,95	531,52	11895	59,37	115151	179,14	53,74
2.130	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche	101,52	4364	792,25	210,50	703,92	15753	78,63	152502	237,25	71,17
2.140	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche noci	109,31	4699	853,02	226,65	757,91	16961	84,66	164198	255,45	76,63
2.150	08.07-51 08.07-55	08.07 C	Ciliegie	95,70	4113	746,82	198,43	663,55	14849	74,12	143756	223,65	67,09
2.160	08.07-71 08.07-75	08.07 D	Prugne	99,77	4288	778,57	206,87	691,76	15481	77,27	149867	233,15	69,94
2.170	08.08-11 08.08-15	08.08 A	Fragole	110,57	4753	862,87	229,27	766,67	17157	85,64	166095	258,40	77,52
2.175	08.08-35	08.08 C	Mirtilli	131,10	5608	1024,49	270,43	903,74	19617	101,69	192269	304,83	96,82
2.180	08.09-11	ex 08.09	Cocomeri — Angurie	30,09	1293	234,83	62,39	208,65	4669	23,30	45203	70,32	21,09
2.190		ex 08.09	Meloni:										
2.190.1	ex 08.09-19		— Amarillo, Cuper, Honey Dew, Onteniente, Piel de Sapo, Rochet, Tendral	49,29	2118	384,64	102,20	341,76	7648	38,17	74041	115,19	34,55
2.190.2	ex 08.09-19		— altri	85,08	3657	663,96	176,42	589,94	13202	65,90	127807	198,83	59,65
2.195	ex 08.09-80	ex 08.09	Melegreane	47,87	2048	374,10	98,75	330,01	7163	37,13	70209	111,31	35,35
2.200	08.09-50	ex 08.09	Kiwis	267,51	11499	2087,52	554,66	1854,77	41508	207,19	401828	625,15	187,54
2.202	ex 08.09-80	ex 08.09	Kaki	217,60	9353	1697,99	451,17	1508,67	33763	168,53	326848	508,50	152,54
2.203	ex 08.09-80	ex 08.09	Lychees	427,46	18374	3335,64	886,30	2963,73	66326	331,08	642080	998,93	299,67

REGOLAMENTO (CEE) N. 1610/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli indumenti esterni per uomo e per ragazzo della categoria di prodotti n. 16 (codice 40.0160), originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3925/86, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che, per gli indumenti esterni per uomo e per ragazzo della categoria di prodotti n. 16, il massimale è fissato a 6 600 pezzi; che, alla data del 27 maggio 1987, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 14 giugno 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India:

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimex	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
40.0160	16	61.01 ex B	61.01-51, 54, 57	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1611/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di fibre tessili sintetiche in fiocco della categoria di prodotti n. 22 (codice 40.0220), originari del Messico beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3925/86, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto della categoria di prodotti n. 22, il massimale è fissato a 27,7 t; che, alla data del 27 maggio 1987, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari del Messico beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Messico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 14 giugno 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Messico:

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
40.0220	22	56.05 A	56.05-03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto: A. di fibre tessili sintetiche: Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1612/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle fibre tessili sintetiche (in fiocco), della categoria di prodotti n. 124 (codice 42.1240), originari del Messico beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3925/86, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei

prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per le fibre tessili sintetiche (in fiocco), della categoria di prodotti n. 124, il massimale è fissato a 670,7 t; che alla data del 27 maggio 1987, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari del Messico beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nel riguardi del Messico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 14 giugno 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Messico:

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
42.1240	124	56.01 A	56.01-11, 13, 15, 16, 17, 18	Fibre tessili sintetiche (in fiocco)
		56.02 A	56.02-11, 13, 15, 19	
		56.03 A	56.03-11, 13, 15, 17, 18	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1613/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1987

relativo all'apertura di una nuova procedura per una fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale (PAM) a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽³⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando che la Commissione, con la propria decisione del 10 febbraio 1986, relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore del PAM, ha assegnato a questo organismo 200 t di cereali da fornire fob;

considerando che, per la partita di 200 t di frumento tenero dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1397/87 della Commissione⁽⁴⁾, non è stato dato seguito alla gara indetta dal suddetto regolamento; che è opportuno ricorrere ad una procedura di trattativa privata ai fini della fornitura il più possibile rapida di tale partita di 200 t di frumento tenero;

considerando che occorre procedere a tali forniture in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁶⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 22. 5. 1987, pag. 23.⁽⁵⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione** : 1986 — Azione n. 449/87 ⁽¹⁾.
2. **Beneficiario** : Programma alimentare mondiale (PAM).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Egitto.
4. **Prodotto da mobilitare** : frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 200 t.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-75007 Paris (telex OFIBLE 200 490 F).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
Frumento tenero di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti, la cui pasta non è collosa ed è lavorabile meccanicamente.
Il frumento tenero deve soddisfare alle seguenti esigenze :
 - umidità : massimo 14,5 % (metodo ICC n. 110);
 - tenore di proteine : minimo 11,5 % (N × 5,7 sulla sostanza secca) (metodo ICC n. 105);
 - indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 220, compresi i 60 secondi di tempo di preparazione (agitazione) (metodo ICC n. 107);
 - indice di Zeleny superiore o uguale a 20 (metodo ICC n. 118).
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi nuovi di iuta di un peso minimo di 600 g;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg;
 - iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza) :
• ACTION No 449/87 / EGYPT 0259400 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ALEXANDRIA •.
11. **Porto d'imbarco** :
Qualsiasi porto della Comunità accessibile alle navi alturiere, avente un collegamento con il paese beneficiario nel periodo d'imbarco previsto al punto 15. L'offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione delle autorità portuali attestante l'esistenza del collegamento nel suddetto periodo.
12. **Fase di consegna** : fob.
13. **Porto di sbarco** : —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : trattativa privata.
15. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 15 luglio 1987.
16. **Importo della cauzione** : 10 ECU/t.

Note

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
3. Non appena sia stato informato dell'aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario si mette immediatamente in contatto con il beneficiario o con il suo rappresentante per stabilire i documenti di spedizione necessari e tutte le modalità relative all'imbarco (tempo, frequenza, luogo e altre circostanze).
4. L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :
 - certificato di origine,
 - certificato fitosanitario.

⁽¹⁾ Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1614/87 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 1987****relativo a varie forniture di cereali alla Somalia a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando che la Commissione, con la propria decisione del 9 luglio 1986, relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore della Somalia, ha assegnato a questo paese 18 000 t di cereali da fornire cif;

considerando che occorre procedere a tali forniture in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

3826/85 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione** : 1985 — Azione n. 136/87⁽¹⁾.
2. **Beneficiario** : Somalia.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Somalia.
4. **Prodotto da mobilitare** : frumento duro.
5. **Quantitativo totale** : 3 000 t.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Azienda di Stato per gli interventi sui mercati agricoli (AIMA), via Palestro 81, I-Roma (telex : 61 300 3).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** : il frumento duro deve essere di qualità sana, leale e mercantile, essere esente da odore e corrispondere almeno alle condizioni fissate nel regolamento (CEE) n. 1569/77 (GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1912/82 (GU n. L 208 del 16. 7. 1982, pag. 50).
Sono escluse le varietà di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1570/77 (GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18).
10. **Condizionamento** :
 - sacchi nuovi di polipropilene tessuti, aventi un peso minimo di 120 g, sottoposti ad un trattamento speciale, per uso alimentare, contro i raggi ultravioletti ;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
« ACTION No 136/87 / DURUM WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE PEOPLE OF SOMALIA ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : 3 000 t — Mogadiscio.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 21 luglio 1987, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 30 settembre 1987.
17. **Importo della cauzione** : 10 ECU/t.

Note :

1. Non appena sia stato informato dell'aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario si mette immediatamente in contatto con il beneficiario o con il suo rappresentante per stabilire i documenti di spedizione necessari e tutte le modalità relative all'imbarco (tempo, frequenza, luogo e altre circostanze).
2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
3. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione in Somalia, Via Makka Al Mukarram n° Z-A6/17, PO Box 943, Mogadiscio (tel. 811 18 / 211 18 / 210 49 ; telex 628 FED MOG SM — MOGADISCIO).
4. L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
5. **Rappresentante del beneficiario** :
Mogadishu : Mr. Abbi Aden, NUR, Director — Food Aid Department, Ministry of Interior, PO Box 1472 Mogadishu, Somali Democratic Republic.

(¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

ALLEGATO II

1. **Programma di esecuzione** : 1985, azione 135/87 ⁽¹⁾.
2. **Beneficiario** : Somalia.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Somalia.
4. **Prodotto da mobilitare** : farina di frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 10 950 t (15 000 t di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-75007 Paris (telex 200 490 F).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
Farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti, la cui pasta non diventa collosa se lavorata meccanicamente e che presenta le seguenti caratteristiche :
 - umidità : massimo 14 % (metodo ICC n. 110),
 - tenore di proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca) (metodo ICC n. 105),
 - indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 220, compresi i 60 s di tempo di preparazione (agitazione) (metodo ICC n. 107),
 - indice di Zeleny superiore o uguale a 20 (metodo ICC n. 116),
 - tenore di ceneri : massimo 0,62 % riferito alla sostanza secca (metodo ICC n. 104).
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi nuovi di iuta di 370 grammi foderati da sacchi tessuti di polipropilene di 110 g ; i bordi superiori dei due sacchi saranno cuciti insieme ;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
« ACTION No 135/87 / WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE PEOPLE OF SOMALIA ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Mogadiscio.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 21 luglio 1987, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 30 settembre 1987.
17. **Importo della cauzione** : 15 ECU/t.

Note :

1. Non appena sia stato informato dell'aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario si mette immediatamente in contatto con il beneficiario o con il suo rappresentante per stabilire i documenti di spedizione necessari e tutte le modalità relative all'imbarco (tempo, frequenza, luogo e altre circostanze).
2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

⁽¹⁾ Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

3. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo: Delegazione della Commissione in Somalia, Via Makka Al Mukarram n° Z-A6/17, PO Box 943, Mogadiscio (tel. 811 18 / 211 18 / 210 49; telex 628 FED MOG SM — MOGADISCIO).
 4. L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
 5. Rappresentante del beneficiario:
Magadishu: Mr. Abdi Aden NUR, Director — Food Aid Department, Ministry of Interior, PO Box 1472, Mogadishu, Somali Democratic Republic.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1615/87 DELLA COMMISSIONE**del 10 giugno 1987****che modifica il regolamento (CEE) n. 158/67/CEE relativo alla determinazione dei coefficienti di equivalenza fra le varie qualità di cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,considerando che il regolamento n. 158/67/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 ⁽⁴⁾, determina i coefficienti di equivalenza fra le qualità di cereali offerte sul mercato mondiale e la qualità tipo per la quale è fissato il prezzo di entrata ;

considerando che il saraceno in provenienza dalla Repubblica popolare di Cina fa l'oggetto, da qualche tempo, di offerte sul mercato mondiale e che detta varietà non è menzionata all'allegato del regolamento n. 158/67/CEE ;

considerando che per la determinazione dei prezzi cif è necessario fissare un coefficiente di equivalenza anche per tale qualità offerta tenendo conto, da un lato, della qualità tipo comunitaria e, dall'altro, dei divari di prezzo e delle differenze di caratteristiche fra detta qualità e quelle elencate nell'allegato del regolamento n. 158/67/CEE ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 910/87 ⁽⁶⁾, prevede l'applicazione dell'ECU nella politica agricola comune ; che conviene pertanto esprimere gli importi dell'allegato in ECU applicando agli importi fissati dal regolamento (CEE) n. 158/67 (CEE) in unità di conto il coefficiente 1,208953 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento n. 158/67/CEE è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 128 del 27. 6. 1967, pag. 2536/67.⁽⁴⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 16.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 88 del 31. 3. 1987, pag. 42.

ALLEGATO

Paesi di origine	Designazione della qualità dei cereali	Coefficiente di equivalenza in ECU per 1 000 kg	
		Importo da sottrarre al prezzo della qualità dei cereali	Importo da sommare al prezzo della qualità dei cereali
USA	FRUMENTO TENERO		
	Soft Red Winter Garlicky II e III	3,02	
	Soft Red Winter I e II	4,53	
	Western White II	4,53	
	Soft White II	4,53	
	Hard Winter / Dark Hard Winter I e II (tenore in proteine garantito fino al 12,4 % o senza tenore in proteine garantito)	10,88	
	Hard Winter / Dark Hard Winter I e II (tenore in proteine dal 12,5 % al 12,9 % garantito)	11,79	
	Hard Winter / Dark Hard Winter I e II (tenore in proteine dal 13 % al 13,4 % garantito)	12,69	
	Hard Winter / Dark Hard Winter I e II (tenore in proteine dal 13,5 % al 13,9 % garantito)	13,60	
	Hard Winter / Dark Hard Winter I e II (tenore in proteine garantito uguale o superiore al 14 %)	14,51	
	Red Spring / Northern Spring / Dark Northern Spring I e II (tenore in proteine fino al 12,4 % garantito o senza tenore in proteine garantito)	11,49	
	Red Spring / Northern Spring / Dark Northern Spring I e II (tenore in proteine dal 12,5 % al 12,9 % garantito)	12,39	
	Red Spring / Northern Spring / Dark Northern Spring I e II (tenore in proteine dal 13 % al 13,4 % garantito)	13,30	
	Red Spring / Northern Spring / Dark Northern Spring I e II (tenore in proteine dal 13,5 % al 13,9 % garantito)	14,21	
	Red Spring / Northern Spring / Dark Northern Spring I e II (tenore in proteine dal 14 % al 14,4 % garantito)	15,11	
Red Spring / Northern Spring / Dark Northern Spring I e II (tenore in proteine garantito uguale o superiore al 14,5 %)	16,02		
Canada	N. 1 Canada Western Red Spring (tenore in proteine fino al 12,4 % garantito o senza tenore in proteine garantito)	12,09	
	N. 1 Canada Western Red Spring (tenore in proteine dal 12,5 % al 12,9 % garantito)	13,00	
	N. 1 Canada Western Red Spring (tenore in proteine dal 13 % al 13,4 % garantito)	13,90	
	N. 1 Canada Western Red Spring (tenore in proteine dal 13,5 % al 13,9 % garantito)	14,81	
	N. 1 Canada Western Red Spring (tenore in proteine dal 14 % al 14,4 % garantito)	15,72	
	N. 1 Canada Western Red Spring (tenore in proteine garantito uguale o superiore al 14,5 %)	16,62	
	N. 1 Manitoba Northern	15,11	
	N. 2 Manitoba Northern	14,51	
	N. 3 Manitoba Northern	12,69	
	N. 4 Manitoba Northern	10,88	
N. 5 Canada	7,25		

Paesi di origine	Designazione della qualità dei cereali	Coefficiente di equivalenza in ECU per 1 000 kg	
		Importo da sottrarre al prezzo della qualità dei cereali	Importo da sommare al prezzo della qualità dei cereali
Argentina	Southern Wheat (Bahia Blanca, Necochea)	10,88	
	Up River (Rosa Fee)	10,88	
	Down River (Buenos Aires)	10,88	
Australia	Faq	8,16	
	Hard	10,88	
	Prime Hard (tenore in proteine garantito uguale o superiore al 14 %)	14,51	
Svezia	English Milling	0	
Bulgaria	English Milling	2,72	
Romania	English Milling	4,53	
URSS	Type 441	10,88	
	Type 431	12,69	
	Type 121 (SKS 14) (tenore in proteine garantito uguale o superiore al 14 %)	15,11	
GRANO DURO			
Canada	Canada Western Amber Durum I	3,93	
	Canada Western Amber Durum II	3,32	
	Canada Western Amber Durum III	0	0
	Canada Western Amber Durum IV	0	0
	Canada Western Amber Durum V		2,42
USA	Hard Amber Durum I	0	0
	Hard Amber Durum II		1,21
	Hard Amber Durum III		2,42
Argentina	Candeal Taganrog	0	0
Marocco			6,04
Tunisia		0	0
Iraq	Faq		9,67
	Italiano		2,42
Siria	Faq		9,67
	Italiano		2,42
Turchia	Anatolie		9,67
	Thrace		7,25
Israele		0	0
SEGALA			
USA	USA II	0	0
	USA III		0,60
	Plump	0	0
Canada	Western I e II	0	0
	Western III		1,81
Argentina	Plata	0	0
URSS		0	0
Svezia		0	0
Turchia		0	0
ORZO			
USA	USA II	0	0
	USA III		1,51
	USA IV		3,02
	USA V		4,84
	Western I e II 45 lbs/bushel or better	0	0
	USA II Two Row	1,51	

Paesi di origine	Designazione della qualità dei cereali	Coefficiente di equivalenza in ECU per 1 000 kg	
		Importo da sottrarre al prezzo della qualità dei cereali	Importo da sommare al prezzo della qualità dei cereali
Canada	Western Two Row I e II	1,51	
	Feed I e II		1,51
	Feed III		2,42
Argentina	Plata 62/63 — 64/65 kg/hl	0	0
	Plata 65/66 — 66/67 kg/hl	0,91	
	Plata 67/68 — 68/69 kg/hl	1,51	
Australia	Chevalier V	0	0
	Chevalier III e IV	1,51	
	Beecher Barley	0,91	
	Queensland Two Row	1,51	
Africa del Nord (Algeria, Tunisia Marocco)			3,63
Turchia	White Barley		2,42
	Bigarrée		3,63
Iraq			4,84
Siria	Bigarrée di meno di 64 kg/hl		4,84
	White Barley e Bigarrée 64/65 kg/hl		3,02
Norvegia		0	0
Svezia		0	0
URSS	Baltico	0	0
	Mar Nero	0,91	
	AVENA		
USA	Extra Heavy White Oats I e II 38 - 40 lbs	0	0
	Heavy White Oats I e II 36 lbs		1,21
Canada	Western Oats I, II, III extra	0	0
	Extra n. 1 Feed e n. 1 Feed	0	0
Argentina	Plata	0	0
Australia	Victorian Feed Oats	0	0
	Western Oats I e II	0	0
URSS		0	0
Svezia		0	0
Finlandia		0	0
	GRANTURCO		
USA	Yellow Corn I e II	0	0
	Yellow Corn III		0,60
	Yellow Corn IV		1,21
	Yellow Corn V		2,42
	White Corn I e II	0	0
	White Corn III		0,60
	White Corn IV		1,21
	White Corn V		2,42
Argentina	Plata	1,51	
Uruguay		0	0
Paraguay			1,51
Brasile			1,51
Messico			1,51

Paesi di origine	Designazione della qualità dei cereali	Coefficiente di equivalenza in ECU per 1 000 kg	
		Importo da sottrarre al prezzo della qualità dei cereali	Importo da sommare al prezzo della qualità dei cereali
Unione sudafricana	Yellow Flint White Dant	1,51	1,51
Zimbabwe	Yellow White	1,51	1,51
Angola	Yellow Round	0	0
Kenia	Yellow	0	0
Marocco		0	0
Birmania		0	0
India		0	0
Indonesia		0	0
Bulgaria		0	0
Jugoslavia		0	0
Romania		0	0
URSS		0	0
	SORGO		
USA	US Grain Sorghum Yellow II	0	0
Argentina	Granifero	0	0
Messico		0	0
	MIGLIO		
USA	Dakota White	0	0
Argentina		0	0
Australia		0	0
	GRANO SARACENO		
USA		0	0
Canada			2,42
Brasile			6,04
Unione sudafricana		0	0
Polonia		0	0
Cina			10,88

REGOLAMENTO (CEE) N. 1616/87 DELLA COMMISSIONE**del 10 giugno 1987****recante diciannovesima modifica del regolamento (CEE) n. 610/77 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 7,

considerando che i dati disponibili riguardanti l'evoluzione degli effettivi del patrimonio bovino inducono a modificare i coefficienti utilizzati per calcolare il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che in queste condizioni è necessario adeguare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 610/77

della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2322/86 ⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 610/77 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la prima volta ai fini del calcolo del prelievo in vigore a decorrere dal 6 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977 pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 17.

*ALLEGATO*** ALLEGATO I*

**Coefficienti da utilizzare per il calcolo del prezzo dei bovini adulti sui mercati
rappresentativi della Comunità**

R. f. di Germania	18,9
Belgio	3,6
Danimarca	3,1
Spagna	6,1
Francia	27,5
Grecia	0,9
Irlanda	7,0
Italia	11,0
Lussemburgo	0,3
Paesi Bassi	6,1
Regno Unito	15,5

REGOLAMENTO (CEE) N. 1617/87 DELLA COMMISSIONE**del 10 giugno 1987****che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2936/86 ⁽⁴⁾, qualsiasi immissione in libera pratica nella Comunità di olio d'oliva di cui alla sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune è subordinata alla presentazione della prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione destinata ad evitare che beneficino dell'aiuto al consumo oli originari dei paesi terzi; che una delle condizioni previste per lo svincolo della citata cauzione all'articolo 18 è l'esportazione dell'olio sfuso o in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a cinque litri;

considerando che a norma dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE può essere erogata una restituzione all'olio d'oliva esportato nei paesi terzi; che l'importo di tale restituzione può variare a seconda della qualità e della presentazione;

considerando che, al fine di evitare una deviazione del regime delle cauzioni costituite all'importazione d'olio d'oliva, è opportuno prevedere che, in caso di esportazione di olio d'oliva di cui alle sottovoci 15.07 A I c) e 15.07 A II b) della tariffa doganale comune, il certificato

di cui al paragrafo 3 dell'articolo 18 possa essere utilizzato esclusivamente ai fini dello svincolo delle cauzioni costituite all'importazione per le stesse qualità di olio d'oliva;

considerando che è opportuno dare agli operatori economici la possibilità di portare a termine le operazioni già avviate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2677/85, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente comma:

« Se l'esportazione dell'olio d'oliva di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) riguarda l'olio di cui alle sottovoci 15.07 A I c) e/o 15.07 A II b) della tariffa doganale comune, il certificato rilasciato a norma dell'articolo 18, paragrafo 3 può essere utilizzato esclusivamente per svincolare la cauzione prevista dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3089/78 della Commissione, costituita per queste stesse qualità di olio. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

Tuttavia esso non si applica ai certificati previsti all'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2677/85 rilasciati prima di questa data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 274 del 25. 9. 1986, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1618/87 DELLA COMMISSIONE**del 10 giugno 1987****recante modifica del regolamento (CEE) n. 1539/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di melanzane originarie della Spagna (eccetto le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, primo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1539/87 della Commissione⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di melanzane originarie della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di melanzane originarie della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁴⁾,

durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del 4 % per il secondo anno successivo alla data dell'adesione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 0,67 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1539/87 è sostituito dall'importo di 31,31 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.⁽³⁾ GU n. L 143 del 3. 6. 1987, pag. 30.⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1619/87 DELLA COMMISSIONE**del 10 giugno 1987****recante modifica del regolamento (CEE) n. 1571/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, primo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1571/87 della Commissione⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁴⁾,

durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del 4 % per il secondo anno successivo alla data dell'adesione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 10,45 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1571/87 è sostituito dall'importo di 13,92 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 5. 6. 1987, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1620/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1987

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari del Mozambico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2 primo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1426/87 della Commissione, del 25 maggio 1987, che fissa, per la campagna 1987/1988, i prezzi di riferimento dei limoni freschi⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 54,59 ECU per 100 kg netti per il mese di giugno 1987;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere

in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per i limoni freschi originari del Mozambico il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti limoni freschi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di limoni freschi (sottovoce 08.02 C della tariffa doganale comune), originari del Mozambico una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 16,31 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1621/87 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 1987
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione di Spagna e Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1113/87⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1549/87⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate del regolamento (CEE) n. 1113/87 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 modificato è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 108 del 23. 4. 1987, pag. 12.
⁽⁴⁾ GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 giugno 1987 che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

<i>(ECU / 100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.03	Melassi, anche decolorati	0,44

REGOLAMENTO (CEE) N. 1622/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1987

che rettifica il regolamento (CEE) n. 1410/87 recante modifica del regolamento (CEE) n. 854/86 in ordine a talune modalità di applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 9,considerando che il regolamento (CEE) n. 1410/87 della Commissione⁽²⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 854/86 relativamente a talune modalità di applicazione per la distillazione obbligatoria prevista dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio; che da una verifica è emerso un errore in tutte le versioni linguistiche eccettuata quella spagnola; che pertanto è necessario rettificare le altre versioni linguistiche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo che nella versione spagnola, all'articolo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1410/87 la data del 31 maggio 1987 è sostituita dalla data del 15 giugno 1987.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 135 del 23. 5. 1987, pag. 11.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1576/87 della Commissione, del 4 giugno 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 145 del 5 giugno 1987)

Pagina 78, allegato, numeri della tariffa doganale comune « 10.01 B I », « 10.02 » e « 10.03 », colonna « Designazione delle merci »:

anziché: « — gli altri paesi terzi »,

leggi: « — paesi terzi ».
